

1. ANIMALI

1.1. Premessa

La normativa sugli animali, per quanto in particolare concerne le disposizioni contro il loro maltrattamento, ha subito negli anni profondi cambiamenti, che rivelano una sensibilità del tutto mutata nei loro confronti.

Se infatti in passato la loro protezione era garantita soltanto sul piano amministrativo, oggi essa è stata trasposta anche sul piano penale, mediante alcuni articoli del codice dedicati esclusivamente alla tutela degli animali. Inoltre, tale protezione riguarda diversi aspetti, che vanno dall'utilizzo degli animali negli esperimenti e nei combattimenti, al trasporto, all'accudimento in generale.

1.2. Normativa

In generale, l'ordinamento giuridico italiano prevede il divieto di porre in essere qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.

1.2.1. Randagismo

La **L. 14 agosto 1991, n. 281** (*"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*) stabilisce infatti che *"Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente"* (art. 1). In particolare, la legge in questione prescrive quanto segue (art. 2):

- *cani*: i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali, nonché presso gli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati, non possono essere soppressi, né possono essere destinati alla sperimentazione. In caso di ritrovamento di un cane perduto, bisognerà innanzitutto procedere alla verifica della presenza del microchip: nel caso vi sia esso permetterà di risalire agevolmente al padrone. In caso contrario, si procederà all'inserimento del microchip; se il cane non verrà reclamato entro 60 giorni dal ritrovamento potrà essere ceduto a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;

- *gatti*: è assolutamente vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo, e possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

1.2.2. Esperimenti

Il **D.L.vo 4 marzo 2014, n. 26**, che ha abrogato il precedente D.L.vo n. 116/1992, costituisce attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

In base al disposto dell'art. 1, il provvedimento individua misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle procedure ed il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;
- b) la provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura, l'alloggiamento e la soppressione degli animali;
- c) le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;
- d) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

Il comma 2 di tale articolo precisa che "È consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi."

Per quanto riguarda il campo di applicazione del D.L.vo n. 26/2014, si evidenzia che lo stesso si applica ai seguenti animali (art. 1, comma 3):

- a) animali vertebrati vivi non umani, comprese:
 - 1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente;
 - 2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;
- b) cefalopodi vivi.

Inoltre, come stabilito dal comma 4, il Decreto si applica agli animali:

a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o appositamente allevati affinché i loro organi o tessuti possano essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al comma 3, lett. a) (v. *supra*), e se l'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, di stress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un habitat o in un sistema di allevamento adeguati alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.

In alcuni casi è invece esclusa l'applicazione delle norme contenute nel Decreto, il quale non si applica (art. 3):

- a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
- b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
- c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
- d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
- e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
- f) alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, di stress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

L'art. 40, D.L.vo n. 26/2014 contiene inoltre delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1.2.3. Trasporto

Relativamente al trasporto di animali, il **D.L.vo 25 luglio 2007, n. 151** reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004, in tema di protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni ad esso correlate, nonché svariate sanzioni in caso di inosservanza delle medesime.

1.2.4. Maltrattamenti

Una vera svolta nella normativa a tutela degli animali si ebbe con la **L. 20 luglio 2004, n. 189** (*"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*).

Tale legge, infatti, ha apportato modifiche al codice penale, introducendo un nuovo titolo (Titolo IX-bis, *"Dei delitti contro il sentimento per gli animali"*) contenente specifici articoli inerenti l'uccisione e il maltrattamento per crudeltà o senza necessità di un animale:

- vengono introdotti, nel *corpus* del codice, i delitti di cui agli **artt. da 544-bis a 544-sexies**;
- viene modificata la contravvenzione **ex art. 727 c.p.**

Prima dell'entrata in vigore della L. n. 189/2004, la materia era disciplinata proprio dall'art. 727 c.p., che rientrava nelle cosiddette *"Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi"* del codice. In altre parole, tale disposizione tutelava non gli animali ma la morale umana, potenzialmente lesa dalla visione di episodi di maltrattamento verso gli animali.

La *ratio* sottostante le nuove previsioni del codice penale, invece, è totalmente diversa, ed è costituita dal sentimento verso gli animali, ovvero dalla sensibilità degli esseri umani nei confronti degli animali. Sono puniti i seguenti comportamenti:

- uccisione;
- maltrattamento;
- spettacoli o manifestazioni vietati;
- combattimenti;
- abbandono.

Si rammenta inoltre la **L. 4 novembre 2010, n. 201**, di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987"*, anch'essa contenente disposizioni sanzionatorie.

Inoltre, sempre all'interno del codice penale, sono da ricordare gli **artt. 727-bis e 733-bis**, introdotti dal **D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121**. Questi articoli tutelano le specie animali e vegetali protette, nonché gli habitat all'interno di siti protetti.

1.2.5. Specie esotiche invasive

Con il **D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 230**, il Legislatore ha adeguato la normativa italiana a quella comunitaria in materia di controllo e gestione delle specie esotiche invasive, e segnatamente al Reg. (CE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Le specie esotiche, vale a dire qualsiasi esemplare vivo di specie o sottospecie di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale, comportano un potenziale rischio per la biodiversità e gli ecosistemi, alterandone gli habitat, in particolare per gli ecosistemi isolati sotto il profilo geografico ed evolutivo, come le isole di piccole dimensioni. Se raggiungono un numero considerevole, infatti, possono diventare

invasive e determinare conseguenze negative non solo sulla biodiversità, ma anche sulla società e sull'economia.

Il provvedimento in questione contiene quindi norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, deliberata o accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno del territorio nazionale, in conformità con le disposizioni comunitarie.

L'art. 25, D.L.vo n. 230/2017 delinea inoltre una serie di sanzioni, aventi sia natura penale che amministrativa.

1.2.6. Varie

Per concludere l'analisi della normativa penale volta alla tutela degli animali, si ricorda l'**art. 500 c.p.** (*"Diffusione di una malattia delle piante o degli animali"*), nonché tre ulteriori articoli del codice penale inerenti gli animali sotto il diverso profilo della tutela della proprietà privata, nell'un caso, e del loro potenziale nocimento che gli animali stessi possono arrecare alle persone negli altri due: trattasi degli **artt. 638** (*"Uccisione o danneggiamento di animali altrui"*), **659** (*"Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"*) e **672** (*"Omessa custodia e mal governo di animali"*).

Parimenti, l'**art. 2052 c.c.** disciplina il *"Danno cagionato da animali"*, prescrivendo che *"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"*.

Inoltre, la **Circolare n. 40739 del Ministero della Salute dell'8 novembre 2011** ha previsto un potenziamento dei controlli nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi in attuazione del **Reg. (CE) n. 1/2005**.

In particolare, la Circolare individua le modalità di contestazione delle irregolarità riscontrate:

– *Servizi congiunti Polizia Stradale-UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) e/o Servizi Veterinari dell'AUSL: nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale, il personale dell'UVAC e/o dei Servizi Veterinari delle AUSL, di norma la Polizia Stradale procederà all'accertamento ed alla verbalizzazione delle sole violazioni relative alla disciplina giuridica della circolazione stradale, mentre il personale dei predetti Uffici redigerà gli atti concernenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni al Reg. (CE) n. 1/2005, utilizzando il verbale di accertamento in conformità all'Allegato 5, D.L.vo n. 151/2007 (v. *infra* formulario). In ogni caso le predette autorità dovranno registrare come servizio congiunto gli interventi effettuati indipendentemente dal riscontro o meno di irregolarità. Nel caso di violazioni accertate dal personale ispettivo dell'UVAC, ancorché presente personale dell'AUSL, e si tratta di trasporto intracomunitario o extracomunitario, sul verbale deve essere indicato lo Stato, quale destinatario dei proventi, e l'UVAC quale autorità competente a ricevere gli scritti difensivi. Qualora si verifichi l'eventualità di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed il personale dei Servizi Veterinari delle AUSL, destinataria dei proventi è l'autorità sanitaria individuata in ciascuna Regione mentre se si tratta di trasporto in ambito comunitario o extracomunitario l'UVAC è l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi. È, invece, sempre l'autorità sanitaria regionale l'organo competente a ricevere gli scritti difensivi e destinataria dei proventi se si tratta di trasporto in ambito nazionale. Nella sola ipotesi di violazioni commesse utilizzando un veicolo immatricolato all'estero*

la redazione degli atti sarà effettuata dal personale della Polizia Stradale, con l'indicazione del personale dell'UVAC e/o dell'AUSL che ha concorso nell'accertamento;

– *Servizi effettuati dalla sola Polizia Stradale*: quando i controlli sono effettuati esclusivamente da operatori in forza ai reparti della Polizia Stradale, questi redigeranno autonomamente il verbale di sanzione amministrativa anche per le violazioni al Reg. (CE) n. 1/2005 e D.L.vo n. 151/2007, nonché il verbale di accertamento di cui all'Allegato 5 sopra richiamato. Qualora non dovessero emergere violazioni alla predetta normativa, sarà comunque redatto il verbale, omettendo in tal caso la compilazione della parte relativa alle contestazioni.

Il verbale di accertamento dovrà contenere:

– il destinatario dei proventi, ossia l'autorità sanitaria esplicitamente prevista in ambito regionale;

– l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, cioè l'UVAC territorialmente competente, se si tratta di trasporto intracomunitario o extracomunitario, ovvero l'autorità sanitaria individuata in ciascuna regione, se si tratta di trasporto in ambito nazionale.

Qualora, a seguito dell'attività di controllo, si rendesse necessario trasferire gli animali su un altro veicolo ovvero procedere allo sgombero del mezzo con la contestuale sistemazione degli animali fino alla risoluzione del problema riscontrato, sarà necessario ricorrere ai siti individuati dalle Regioni (vedi Allegato 2 della Circolare) o ad altre strutture all'uopo individuate dai Servizi Veterinari, le cui attività ricadono sotto il diretto controllo delle AUSL territorialmente competenti. Le stesse strutture potranno essere utilizzate per il ricovero temporaneo degli animali nel caso di esecuzione del fermo amministrativo dell'autoveicolo.

1.3. Giurisprudenza

Sono molteplici le sentenze che permettono di comprendere i principi fondamentali della normativa sugli animali, in particolare per quanto riguarda gli articoli del codice penale citati nel paragrafo precedente.

Ad esempio, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito, con riferimento all'art. 544-bis c.p., che *“investire accidentalmente un gatto mentre si fa manovra non è reato, mentre assume rilevanza penale l'impedire ad altre persone di soccorrerlo”* (**Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2011, n. 29543**; nella specie una donna, dopo avere investito accidentalmente un gatto nel corso di una manovra alla guida della sua autovettura, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare all'animale le dovute cure, impedendo inoltre ad altre due persone di accedere all'interno del cortile per poter prestare soccorso).

Con riferimento alla fattispecie di maltrattamento, secondo la Cassazione deve essere confermata la condanna per maltrattamento di animali nei confronti del proprietario di tre cani legati con una catena troppo corta a mezzi in disuso, senza protezione ed in ambiente contaminato dalla presenza di rifiuti che provocano lesioni agli arti e su altre parti del corpo (**Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2011, n. 26368**).

Inoltre, *“Sussiste il reato di cui all'art. 727 c.p. se il regime di detenzione è incompatibile con le caratteristiche etologiche e con l'habitat dell'animale”* (**Cass. pen., sez. III, 30 gennaio 2017, n. 46365**).